

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'8 APRILE 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 8 aprile 2025, n. 17:

Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale.

Il Consiglio regionale

Visto lo statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata Fondazione, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello statuto stesso, è definita quale persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale;

Visto l'articolo 6, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede la Deputazione generale tra gli organi della Fondazione stessa;

Visto l'articolo 7 dello statuto della Fondazione, il quale disciplina la Deputazione generale e prevede, in particolare, quanto segue:

- ai sensi del comma 1, la Deputazione generale è composta da quattordici componenti, di cui uno designato dalla Regione Toscana;
- ai sensi del comma 2, ottenute tutte le designazioni, la Deputazione generale uscente, sentito il Collegio dei sindaci, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli enti designanti e provvede alla nomina delle persone designate;
- ai sensi del comma 4, i membri della Deputazione generale agiscono in piena autonomia ed indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e non rappresentano gli enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del proprio operato.

Visto l'articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che la Deputazione generale rimanga in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decada con la scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo al quarto ed ultimo esercizio;

Visti i seguenti requisiti di professionalità previsti per la carica di componente della Deputazione generale:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dello statuto della Fondazione, il componente designato dalla Regione Toscana deve essere scelto tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'articolo 3 dello statuto della Fondazione stessa;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dello statuto della Fondazione, la designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità ed idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite. I profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, anche ai fini di un'equilibrata composizione dell'organo, sono fissati previamente, in termini generali ed obiettivi, dalla Deputazione generale e resi pubblici;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento della struttura e degli organi della Fondazione, i componenti la Deputazione generale devono possedere titoli culturali e professionali adeguati, nonché competenze maturate in almeno uno dei "settori ammessi" di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
 - a) esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione ad un albo;
 - b) docenti di ruolo nel settore dell'istruzione secondaria di secondo grado o universitaria, con incarichi di insegnamento o di ricerca in istituti/enti pubblici o privati riconosciuti o parificati;

- c) componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo, ovvero di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o enti del terzo settore.

Visto l'articolo 12, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che le cariche negli organi della Fondazione stessa non possano essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;

Visti i requisiti di onorabilità e le cause ostative previsti per la carica di componente della Deputazione generale dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 13, commi 2, 2 bis, 3, 5 e 6, dello statuto della Fondazione;

Preso atto che il mandato della Deputazione generale della Fondazione scade con il termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024;

Vista la nota del Presidente della Fondazione, pervenuta agli atti del Consiglio regionale in data 8 gennaio 2025, prot. n. 164/2.12, con la quale si richiede la designazione di un componente, di competenza della Regione Toscana, della Deputazione generale che scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 prevista per il 28 aprile 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente della Deputazione generale della Fondazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi avvisi, ad eccezione che per gli incarichi previsti dal comma stesso, per la presentazione di proposte di candidatura da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13, relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 44 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 ottobre 2024, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Balani Mauro;
- Chiappini Paolo;
- Miluccio Francesco.

Viste le seguenti proposte di candidatura, pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Chiappini Paolo;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 8 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, quale componente della Deputazione generale della Fondazione, del signor Chiappini Paolo;

Ritenuto, pertanto, di designare, quale componente della Deputazione generale della Fondazione, il signor Chiappini Paolo, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor Chiappini Paolo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause ostative previste per la designazione;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Chiappini Paolo è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata dal signor Chiappini Paolo, che lo stesso si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, il quale prevede, a favore di soggetti collocati in quiescenza, la possibilità di conferimento solo a titolo gratuito di incarichi in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati;

Preso atto che l'erogazione del trattamento economico da parte della Fondazione deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare il signor Chiappini Paolo quale componente della Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

2. di dare atto che l'erogazione del trattamento economico da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo